

Commercialista Amico : risposte a dubbi quotidiani

Nuovo articolo per la rubrica "[Commercialista Telematico](#)", la rubrica con la quale tentiamo di risolvere qualche dubbio tra i più frequenti e pertanto di utilità quotidiana.

Vuol'essere anche l'opportunità di esporre i vostri di dubbi e per i quali ci impegniamo a dare una risposta.

1) Interessi e mora Equitalia non trasmissibili agli eredi

D) Successivamente alla morte di mio padre ho ricevuto a suo nome un'intimazione Equitalia per il pagamento di cartelle esattoriali notificate in anni precedenti. Gli Interessi di mora ed i compensi di riscossione, che sono maturati sin dagli anni precedenti sono dovuti o possono essere stralciati?

R) Trattandosi di debiti del de-cuis è prevista (in base all'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997) la trasmissibilità di solo le imposte e tasse, mentre le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, che sono responsabili unicamente dei tributi e dei relativi interessi. Interessante anche la modalità di notifica trattandosi di atti post morte. Infatti va ricordato che la notifica deve avvenire nell'ultimo domicilio noto del de cuius impersonalmente e collettivamente agli eredi. Può essere notificata agli eredi solo nel caso in qui gli stessi abbiano dato comunicazione all'Ade del loro domicilio successivamente alla morte del caro. Tuttavia voler eccepire il difetto di notifica può rappresentare una scelta temeraria laddove possa portare alla sanatoria ex art 156

2) Modello documentazione per spese

carburanti

D) Le schede carburanti si possono anche scaricare in PDF e stamparle o ci vuole per forza il modello cartaceo tradizionale?

R) Non è previsto alcun modello ufficiale ma c'è libertà nella forma della documentazione. Importante è che siano presenti tutti i dati richiesti dal fisco.

3) Detrazione spese mensa scolastica modello 730 – 2016

D) È possibile detrarre il costo della mensa scolastica dal 730 di quest'anno cioè per i pagamenti effettuati nel 2015 ?

R) La detrazione delle spese della mensa scolastica è una delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 non senza suscitare dubbi. La nuova norma consente di scaricare le spese per l'Università, le scuole superiori e tutte le altre, cioè di ciascun ordine e grado, a partire da quella d'infanzia e con un tetto massimo di spesa di 400 euro a figlio. I dubbi sono legati al fatto che in Italia le scuole pubbliche sono gratuite e nella fattispecie indicata, il costo della mensa scolastica, ulteriori dubbi sono legati al fatto che ad incassarle sono i comuni. A rigor di norma quindi vanno considerate detraibili ma è auspicabile una circolare chiarificatrice da parte dell'AdE.

4) Detrazione spese ristrutturazione bagno per figlio disabile

D) Le spese di ristrutturazione dei servizi igienici, realizzati per soddisfare le esigenze di un figlio disabile sono detraibili?

R) Nella fattispecie non rileva la motivazione legata allo stato di disabilità del figlio quanto piuttosto la natura

degli interventi di ristrutturazione. Per essere detraibili devono infatti avere natura straordinaria e ciò si evince dalla documentazione, DIA, presentata al comune. In assenza della stessa le spese vanno considerate non detraibili.

5) Regime Forfettario : modello fattura

D) Sono un'estetista ed usualmente emetto ricevuta fiscale, sono tenuta a indicare la dicitura relativa al regime adottato, o devo farlo solo in caso emetta fattura? In caso debba riportare una dicitura, qual'è quella corretta?

R) La ricevuta-fattura, ai fini della certificazione dei corrispettivi, è del tutto assimilata alla fattura, quindi chi si avvale del regime forfettario, in caso di emissione della ricevuta-fattura deve apporre la medesima dicitura prevista per le fatture. La dicitura è: ***“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 23/12/2014 n. 190”***

6) Estetista a domicilio: possibile?

D) Vorrei avviare un'attività di estetista senza avere senza sede fissa lavorando presso il domicilio delle clienti? È possibile? E con che codice ateco?

R) L'attività di estetista è subordinata al possesso di requisiti igienico sanitari per i locali di svolgimento dell'attività. Nel caso proposto non essendovi una sede non sarebbe possibile soddisfare tali requisiti, conseguentemente l'attività di estetista non può essere svolta a domicilio o senza una sede fissa. Restando al quesito posto relativamente al codice ateco **si sconsiglia di utilizzare “servizi alla persona”**.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, [aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Commercialista Amico : Focus su 730 2016

Con questo articolo inauguriamo una nuova rubrica **“Commercialista Amico”** con la quale cercheremo di dare risposte ad alcune delle domande più rilevanti raccolte dall’esperienza quotidiana di studio e web dello **studio Commerciale Dr. Pone** .

Speriamo così di soddisfare la curiosità ma anche i dubbi di chi vorrà seguirci e di chi ci legge per la prima volta.

Vuol’essere anche l’opportunità di esporre i vostri di dubbi e per i quali ci impegniamo a dare una risposta.

1) Detrazione spese sportive

D) Posso portare i detrazione le spese per attività sportive per ragazzi anche se non c’è prescrizione medica?

R) L’importo massimo della spesa, per ogni ragazzo di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, che si può indicare è pari ad euro 210,00. Le spese ammesse in detrazione sono quelle relative ad iscrizione annuale ed abbonamento a strutture ed impianti sportivi nei quali si praticano attività sportive dilettantistiche.

Le spese devono essere documentate ed il documento a prova dell'avvenuta effettuazione della spesa può essere un bollettino bancario o postale, una fattura, una ricevuta fiscale o una quietanza di pagamento.

Il documento deve obbligatoriamente contenere la denominazione dell'impianto o associazione sportiva, la causale del pagamento, l'attività sportiva praticata, l'importo pagato, i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva ed il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

2) Vidimazione tardiva libri sociali

D) Srl per la quale non è mai stata versata la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali tramite il bollettino intestato all'agenzia delle entrate. E' possibile versarla ora con ravvedimento in F24 (e sanzioni in F23)?

R) Si versa con F24 imposta ed interessi con f23 codice678t sanzioni. il notaio avrebbe dovuto citare gli estremi del bollettino.

3) Mancato invio dichiarazione dei redditi

D) In caso di omessa dichiarazione dei redditi quali sono le conseguenze e cosa suggerite?

R) La legge di stabilità 2016 ha stabilito che l'omessa dichiarazione dei redditi è soggetta ad un'imposta del 60% dell'imposta dovuta. La sanzione non è ravvedibile ed è fissata in misura minima per € 200.00

In caso di omessa dichiarazione si suggerisce di provvedere all'inoltro della stessa e di sostenere con ravvedimento il pagamento delle imposte dovute. Se il mancato invio è da addebitare a colpe del professionista incaricato va ricordato che lo stesso risponde soltanto per la sanzione minima,

essendo il pagamento delle imposte dipeso solo dalla volontà del cliente.

4) Voucher Inps : utilizzo per prestazioni all'estero

D) È possibile utilizzare i voucher Inps per prestazioni all'estero? Esempio : ditta italiana impiega proprio personale per prestazioni all'estero tramite voucher italiano.

R) Con riferimento al caso in esame, si precisa che il ricorso al lavoro occasionale accessorio di cui al d.lgs. 276/03 e successive modifiche, si riferisce alle attività previste svolte nel territorio nazionale. Nel caso in cui tali attività siano svolte all'estero, saranno sottoposte alla normativa lavoristica vigente nel Paese in cui si svolgono

5) Reddito da locazione appartamento condominiale

D) Se un appartamento condominiale è locato, il condominio deve dichiararne il reddito?

R) No, il condominio non deve dichiararne il reddito ma lo stesso deve essere imputato in capo ai condomini secondo i rispettivi millesimi. Ciascun condomino poi è tenuto a dichiararne il reddito secondo la propria posizione fiscale

6) 730 2016 : Detrazione spese familiari non a carico

D) Il coniuge può detrarre le spese dentistiche per la moglie non a carico (pensionata) se le ha sostenute lui?

R) Ciò è possibile solo per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico quando questi siano affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di

detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

7) Irap su prestazioni occasionali

D) Le prestazioni occasionali sono soggette ad un trattenuta IRAP oltre che alla ritenuta d'acconto?

R) La prestazione occasionale è per sua natura basata sull'occasionalità e quindi priva di una stabile organizzazione che è invece il presupposto impositivo dell'IRAP. Quindi non è legittima una trattenuta IRAP a nessun titolo. Si evidenzia tuttavia che alcuni enti, che soggiacciono al sistema irap retributivo (che accresce loro il costo della prestazione), possono stabilire un costo omincomprensivo. Ciò sebbene non lo si ritenga corretto segnaliamo che la Circolare del Ministero delle Finanze n. 97 E del 9 aprile 1998 regola questa casistica con specifica indicazione al paragrafo 3.5.

8) Detrazione tasse universitarie

D) Le tasse Universitarie vengono rimborsate in base ad una legge regionale, si possono ugualmente portare in detrazione nel 730 2016?

R) Uno dei presupposti necessari per la detrazione delle spese nel modello 730 2016 è che siano state sostenute, ossia la spesa effettivamente gravata sul contribuente. Quindi in caso di rimborso della stessa non è possibile considerarla come detraibile se non nella parte non rimborsata

9) Figlia sposata a carico

D) È possibile dichiarare a carico una figlia sposata e non convivente?

R) Tecnicamente è possibile perché per i figli a carico non rileva la residenza. Resta valido il requisito dell'aver

percepito un reddito non superiore ad € 2.840,51. Con Circolare 95/E del 12 maggio 2000 l'Agenzia delle entrate si espresse a favore proprio per un caso simile riconoscendo la possibilità che il figlio sposato fosse a carico dei genitori purchè anche il coniuge non avesse reddito superiore al limite sopra indicato.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la [nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto